

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14 GIU. 2002

=====

ADDI' 14 GIU. 2002 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.
.....OMISSIS

STORACE - SAPONARO

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 768

OGGETTO : Proposta di deliberazione consiliare concernente:
"L.R. 68/91 - Criteri per gli interventi nel settore dell'emigrazione".
Triennio 2002/2004.

Oggetto: proposta di deliberazione consiliare.
"L.R. 68/91. Criteri per gli interventi nel settore dell'emigrazione". Triennio 2002/2004.

721

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Famiglia e Servizi Sociali;

all'unanimità

DELIBERA

di approvare e sottoporre al Consiglio Regionale, la seguente deliberazione:

Oggetto: "L.R. 68/91. Criteri per gli interventi nel settore dell'emigrazione". Triennio 2002 - 2004.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Su proposta della Giunta Regionale;

VISTA la L.R. 68/91 ed in particolare:

- l'art. 3 che prevede gli interventi nelle materie di competenza regionale per garantire soluzioni ai problemi degli emigrati;
- l'art. 4 nel quale si stabilisce che per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3 la Giunta Regionale deve predisporre un programma triennale di massima;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



VISTO l'art. 117 della Costituzione;


VISTO l'art. 3 dello Statuto della Regione Lazio;

ATTESO che la Consulta Regionale dell' Emigrazione nella seduta del 9 maggio 2002, ha espresso parere favorevole alla proposta di piano triennale;

DELIBERA

di approvare l'allegato piano triennale che forma parte integrante della presente deliberazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE





Allegato "A"

PIANO TRIENNALE 2002-2004

Interventi regionali nel settore dell'emigrazione
Legge regionale n. 68 del 21 ottobre 1991

Le linee programmatiche contengono gli aspetti già delineati nel precedente piano triennale anche e soprattutto alla luce di quanto emerso dalla IV Conferenza regionale fuse a nuovi impulsi scaturiti dagli esiti della stessa:

- la diffusione del patrimonio artistico, culturale, ambientale e tecnico culturale della Regione presso le comunità emigrate attraverso conferenze, spettacoli, dibattiti, incentivazione alle attività sportive, mostre d'arte o di prodotti dell'artigianato e dell'agricoltura, nonché con la promozione e la conoscenza di tecnologie espresse dall'avanzata imprenditoria laziale;
- valorizzazione del ruolo dei giovani consentendo agli stessi una piena partecipazione alla vita associativa anche attraverso l'iscrizione nella "Consulta dell'emigrazione" e la realizzazione di una "Conferenza Mondiale di Giovani Laziali";
- realizzazione di periodi di soggiorno nella regione ad emigrati anziani, in particolare pensionati;
- realizzazione di soggiorni per giovani della seconda e terza generazione finalizzati al recupero della lingua italiana ed alla conoscenza della cultura attuale del paese d'origine; in tali centri dovranno trovare accoglienza anche giovani nativi dei paesi ospiti, allo scopo di favorire il processo d'integrazione;
- organizzazione di brevi soggiorni in favore di emigrati italiani e di personalità che si sono particolarmente distinte nel settore dell'emigrazione;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



personalità che si sono particolarmente distinte nel settore dell'emigrazione;

- attuazione, di concerto con altre Regioni, di soggiorni giovanili per figli di emigrati;
- recupero della lingua d'origine, prevedendo, nei paesi d'emigrazione, corsi avvalendosi, a tale scopo, di strutture adeguate quali gli Istituti italiani di cultura, le sedi delle associazioni locali ecc. o inviando in loco personale specializzato in metodologia, linguistica o quant'altro necessario al raggiungimento di tale obiettivo;
- reinserimento scolastico dei figli degli emigrati rientrati definitivamente nella regione attraverso corsi di recupero realizzati d'intesa con i Provveditorati agli studi, direzioni didattiche o con ogni altro mezzo ritenuto idoneo, tenendo conto della estrema articolazione dei rientri sul territorio regionale;
- diffusione dell'informazione, sia attraverso la redazione di un periodico a cura del Servizio Emigrazione, sia attraverso l'utilizzazione dei tradizionali canali d'informazione, radio, televisione, stampa, con particolare riferimento a quella specializzata. Per la migliore diffusione di tali mezzi potranno essere coinvolti in modo continuativo i Comites, i consultori, le associazioni dell'emigrazione, i patronati, enti ed istituzioni specializzate;
- reinserimento lavorativo degli emigrati rientrati, sia attraverso l'attività di formazione e riqualificazione professionale secondo le tendenze del mercato del lavoro, sia incentivando l'avvio di attività di lavoro autonomo, privilegiando i settori dell'artigianato, agricoltura e pesca, favorendo lo sviluppo dell'associazionismo cooperativo in collaborazione con gli assessorati competenti;
- istituzionalizzazione della Conferenza Regionale dell'Emigrazione con cadenza quinquennale, prevedendo le relative conferenze continentali nell'arco di tale periodo;
- rivalutazione del consultore residente all'estero quale "portavoce" delle reali esigenze degli emigrati e delle relative leggi emanate dalla Regione in loro favore, prevedendo, ove necessario, il rimborso delle spese sostenute (postali, telefoniche, e/o per spostamenti) documentate.



Sulla scorta delle linee sopra descritte, la Regione, nel triennio 2002-2004, attuerà, in favore dei lavoratori all'estero, i seguenti interventi ritenuti prioritari:

1. - *Mantenimento e/o consolidamento culturale, formazione e informazione*

- azioni dirette al mantenimento della cultura del paese di origine tramite l'organizzazione di manifestazioni artistico - culturali all'estero ed altri interventi, con priorità per le iniziative organizzate dalle associazioni di emigrati laziali in collaborazione con istituzioni, enti ed associazioni del paese ospite nonché con i consolati italiani all'estero. In tali attività saranno privilegiate le iniziative organizzate dalle Regioni in sede di coordinamento interregionale;
- interventi finalizzati alla realizzazione di soggiorni culturali, linguistici e formativi per giovani figli di emigrati della seconda e terza generazione, compresi i soggiorni interregionali, nonché soggiorni di rivisitazione culturale per anziani. Per i meno abbienti provenienti dai paesi del Sud America sarà previsto un contributo per le spese di viaggio, fino alla concorrenza del costo del biglietto;
- azioni tese a fornire alle associazioni all'estero materiale utile per la formazione di biblioteche ed emeroteche, nonché altro materiale audio ed audiovisivo utile per approfondimenti della conoscenza della cultura, usi, costumi e lavoro della Regione.
- azioni dirette alla diffusione delle informazioni tramite un periodico della Consulta Regionale dell'Emigrazione e mediante altre iniziative dirette a diffondere tramite radio e televisione (audiovisivi) e stampa notizie che incidano nella sfera dei precipi interessi degli emigrati;
- potranno essere concessi contributi per iniziative inerenti la vita sociale e culturale degli emigrati, con priorità per le associazioni e i "clubs", aggregati in organismi unitari sotto forma di federazioni o confederazioni.
- borse di studio post universitarie per figli di emigrati laziali provenienti da paesi extraeuropei con priorità ai residenti in paesi del Sud America.





- corsi di recupero linguistico in collaborazione con le ADISU del Lazio.

2 - Inserimento scolastico e sociale

- azioni di sostegno scolastico che saranno ritenute utili per l'inserimento nella scuola dei figli dei lavoratori emigrati che rientrano nel territorio della regione;
- azioni dirette a creare momenti di approfondimento culturale e di studio che sensibilizzino gli operatori della scuola al fine di promuovere l'integrazione dei figli degli emigrati che rientrano nel Lazio.

3 - Inserimento produttivo

- erogazione, tramite gli enti locali, di contributi *una tantum* per spese connesse all'avvio di attività produttive nei settori di cui al punto c) dell'articolo 5 della legge n. 68 del 1991, intraprese da lavoratori emigrati e rientrati nel territorio regionale che abbiano i requisiti di cui all'articolo 2 della legge;
- erogazione, tramite gli enti locali, di contributi in conto capitale a cooperative costituite tra lavoratori emigrati rientrati e lavoratori senza esperienza migratoria, purché i primi rappresentino la maggioranza dei soci, che avviino attività produttiva nei settori previsti dalla lettera e) dell'articolo 5 della legge regionale n. 68 del 1991, con priorità per le cooperative con sede in zone di emigrazione;
- finanziamento di progetti formativi specifici proposti da enti tecnici di formazione professionale per la riqualificazione, specializzazione, perfezionamento ed aggiornamento per soci di cooperative tra emigrati connessi al programma produttivo dell'impresa;
- finanziamento di corsi di aggiornamento o formazione per conduttori di azienda ad emigrati rientrati che hanno intenzione di





avviare attività produttiva autonoma nei settori previsti dalla lettera c) dell'articolo 5, legge regionale n. 68 del 1991.

4 - Iniziative all'estero per il mantenimento dell'identità culturale

- manifestazioni culturali;
- iniziative tese ad una migliore conoscenza delle attività produttive laziali, attraverso esposizione e degustazione di prodotti tipici regionali, mostre, stage e workshop.

La tipologia di dette iniziative, dovrà essere indicata dalla collettività laziale operante all'estero e le stesse potranno essere realizzate sia a livello interregionale o inter-assessorile che in collaborazione con altri enti pubblici ed associazioni che operano nel campo dell'emigrazione.

5 - Interventi socio assistenziali

- riconoscimento, agli emigrati rientrati, di contributi connessi alle spese del loro rientro in patria con funzione di ausilio per la prima contingente sistemazione e stabilendo appositi contributi per coloro che versano in condizioni economiche disagiate;
- concessione di contributi, per i lavoratori rientrati definitivamente nel Lazio, per il raggiungimento dei minimi pensionistici;
- promuovere e contribuire alle iniziative degli enti locali per l'attuazione dei progetti per interventi tesi ad agevolare il superamento dei problemi dei lavoratori emigrati e dei loro familiari, prevedendo l'istituzione di strutture decentrate sul territorio, con funzione di segretariato sociale e di orientamento;
- contribuire alla realizzazione di progetti specifici, diretti ad approfondire e risolvere i problemi degli emigrati, proposti anche tramite gli enti locali, le associazioni ed enti di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 68 del 1991;
- concedere, in favore delle comunità residenti nei paesi della America Latina, contributi tesi a risolvere le problematiche lavorative, al fine di evitare rientri in Patria che comporterebbero le conseguenze di una





doppia emigrazione.

Il regolamento attuativo della L.R. 68/91 prevede la presentazione, al fine di ottenere i benefici socio-assistenziali in favore di emigrati rientrati, di un attestato rilasciato dalle autorità consolari dal quale si evinca la permanenza all'estero non inferiore a due anni.

Stante l'attuale crisi che ha colpito l'Argentina, nella considerazione che i locali Consolati non sono in grado di soddisfare le richieste dei nostri connazionali colà residenti, per la sola Argentina potrà essere presentata dagli interessati un'auto-certificazione, secondo le norme vigenti.

6. - Reinserimento abitativo

- realizzazione di interventi aventi lo scopo di favorire il reinserimento abitativo degli emigrati rientrati, con priorità per coloro che si associano in cooperativa;
- sensibilizzazione dei comuni della regione a riservare; ai sensi dell'art. 6 della L.R. 68/91, a favore degli emigrati rientrati, una quota delle aree destinate ai piani di edilizia popolare ed economica

7 - Consulta regionale dell'emigrazione

- utilizzazione della Consulta quale strumento per la partecipazione dei lavoratori emigrati alla elaborazione delle politiche regionali per l'emigrazione;
- potenziamento del ruolo della Consulta in ordine alle proposte di iniziative propulsive per la diffusione dell'informazione all'estero e l'approfondimento delle conoscenze delle problematiche dell'emigrazione;
- offrire alla Consulta la possibilità di partecipare ad incontri-dibattiti, con le altre Consulte, su temi e problematiche comuni, che potranno attuarsi con Conferenze e seminari di lavoro;
- prevedere forme di anticipazione ai consultori che provengono dall'estero, per le spese di viaggio e soggiorno, in occasione delle riunioni della Consulta.



Utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili di cui alla L.R. 68/91

cap. H43504 Contributi agli enti locali per gli interventi socioassistenziale del settore dell'emigrazione:

- 1) art. 5, lettera l), priorità sarà data all'erogazione del contributo di prima assistenza all'emigrato rimpatriato che risulti in condizioni economiche disagiate; quindi all'erogazione del contributo sulle spese di viaggio e trasporto masserizie sostenute per sé e per i propri familiari.

Il contributo di prima assistenza al rientro, previsto dalla D.C.R. n. 800/88, viene modificato negli importi così come segue:

- da € 258.23 ad € 465.00 per nuclei familiari fino a due persone e ad € 630.00 per nuclei familiari superiori a due persone.

Le domande per tale contributo dovranno essere presentate entro e non oltre il scsto mese dall'avvenuto rientro.

Il contributo per il trasporto masserizie, previsto dalla D.C.R. n. 800/88, viene modificato negli importi così come segue:

- paesi europei da € 1032.91 ad € 1808.00
- paesi extraeuropei da € 1291.14 ad € 2066.00

2) art. 5, lettera c), fruizione del contributo una tantum per l'avvio di attività produttive promosse dall'emigrato rimpatriato nei settori artigiano, agricolo, commerciale turistico e peschereccio con priorità per iniziative cooperative.

Il contributo per avvio di attività produttive e beni di servizio in conto capitale, previsto dalla D.C.R. n. 800/88, viene modificato negli importi così come segue:

- da € 5164.57 ad € 12911.00

3) art. 5, lettera m), contributo alle spese per il trasporto nel Lazio degli emigrati e dei loro familiari deceduti all'estero.

Il contributo, previsto dalla D.C.R. n. 800/88, viene modificato così come segue:

- da € 1291.14 ad € 2324.00

4) art. 5, lettera d), concessione di assegni di studio ai figli degli emigrati





residenti all'estero nonché ai figli degli emigrati rimpatriati per consentire loro la frequenza nelle scuole di ogni ordine e grado dell'ordinamento scolastico nazionale nonché borse di studio post universitarie ad emigrati e ai loro figli che intendono frequentare anche corsi presso istituti specializzati della Regione. Sono confermati gli importi dei contributi previsti nella D.C.R. n. 800/88.

- 5) art. 5, lettera e), contributi *una tantum* finalizzati al raggiungimento dei requisiti minimi contributivi previsti dalla normativa in materia per ottenere il pensionamento dall'Inps partecipando casi al riscatto dei periodi di lavoro effettuato in paesi non convenzionati con l'Italia;

Tale contributo *una tantum* sarà pari al 50% della somma occorrente e non potrà superare l'importo massimo di € 2582 per ciascun richiedente avente diritto.

Per le modalità e criteri di attuazione degli interventi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 si fa riferimento ancora a quelle contenute nella delibera Consiliare n. 800/88, fino all'approvazione della nuova legge e del relativo regolamento d'attuazione.

- 6) art. 5, lettera b), contributo sugli interessi per mutui contratti per acquisto, costruzione o ristrutturazione di un alloggio nel territorio regionale con priorità per le iniziative cooperative, per facilitare il reinserimento degli emigrati rimpatriati.

Il contributo *una tantum* sugli interessi per mutui, accesi al fine di acquisto e ristrutturazione della casa, è stabilito nella misura del 20% del capitale mutuato, che non può essere inferiore a € 10329 e può essere riconosciuto fino ad un tetto di € 30.987 per le ristrutturazioni e €. 51.645 per acquisto o costruzione.

Per le modalità ed i criteri di attuazione di tale intervento, si fa riferimento a quelli contenuti nella D.C.R. n. 47/95 fino all'approvazione della nuova legge regionale per gli interventi in materia di emigrazione e le relative norme di attuazione.

Cap. H43505 art. 11, comma 4 : "Contributi alle Associazioni, Enti od Istituzione operanti nel settore dell'emigrazione", la concessione di detto contributo sarà effettuata sulla base di articolate e documentate proposte presentate entro il 31 gennaio di ciascun anno per iniziative inerenti alla vita sociale e culturale degli emigrati., con priorità:

- 1) a quelle presentate dalle Associazioni e i «Clubs» aggregati in organismi





unitari sotto forma di Federazione o Confederazione quando il progetto sia inteso, secondo lo spirito della legge, al coinvolgimento di più Associazioni;

2) a quelli in cui vengono coinvolti i giovani sia sotto il profilo della vita sociale che della vita associativa;

3) a quelli presentati dalle Associazioni di emigrati residenti nei paesi economicamente più 'disagiati, quali quelli del Sud America.

Cap. H43506. «Interventi diretti della regione nel settore dell'emigrazione». Nell'ambito di tali finanziamenti saranno privilegiati gli interventi nell'ordine che seguono:

1) art. 5, lettera f), e art. 8: promozione delle iniziative e manifestazioni di carattere culturale e sociale all'estero intese a mantenere e rinsaldare il legame degli emigrati con la propria terra ed il rapporto con la loro cultura d'origine. Tale tipo di intervento abbraccia un maggior numero di utenti e cioè quasi la totalità della comunità laziale conosciuta e non, nel luogo ove viene svolto, nel contempo ne facilita l'integrazione e la convivenza con la popolazione ospitante anch'essa coinvolta e direttamente, ove possibile, e attraverso le autorità locali così da prendere conoscenza e coscienza della cultura del popolo che ospita ed averne pertanto la giusta immagine;

2) art. 5, lettera f), e art. 10: organizzazione di soggiorni, tramite gli enti locali, nel territorio della Regione per emigrati anziani e vacanze culturali di studio per i giovani figli di emigrati in collaborazione con le Associazioni operanti all'estero, consolati, ecc. d'intesa anche con altre regioni italiane, le modalità degli interventi rimangono quelle individuate nella deliberazione consiliare n° 800 del 14/12/88:

Il contributo per l'ospitalità per ciascun partecipante, previsto nella D.C.R. n. 800/88, è modificato nella misura che segue:

- da € 30.99 ad € 42.00 per quanto concerne l'ospitalità
- da € 15.49 ad € 21.00 per le spese di escursioni culturali e per gli accompagnatori.

Per i soggiorni giovanili interregionali il limite massimo dell'età dei partecipanti, previsto nella D.C.R. n. 800/88, viene elevato da 25 a 27 anni.

L'importo pro-capite giornaliero per l'ospitalità, previsto nella D.C.R. n. 800/88, è modificato da € 33.57 ad € 50.



Per i soggiorni per anziani il contributo pro-capite giornaliero alle Amministrazioni comunali, previsto dalla D.C.R. n. 800/88, è modificato nella misura che segue

- da € 30.99 ad € 44.00 per quanto concerne l'ospitalità;
- da € 15.49 ad € 21.00 per le spese di escursioni culturali e per gli accompagnatori.

3) art. 5, lettera f), iniziative tese al mantenimento; recupero e diffusione della lingua italiana per le seconde generazioni;

4) art. 5, lettera h), l'organizzazione ovvero la partecipazione della Regione anche con un contributo a convegni, seminari e celebrazioni particolari che coinvolgano direttamente la comunità laziale emigrata o rimpatriata e nei luoghi di emigrazione e nel territorio della regione;

5) art. 5, lettera o), informazione anche curando la diffusione di pubblicazioni regionali tramite l'ufficio postale dell'Amministrazione regionale, ovvero tramite convenzioni con agenzie specializzate in materia.

L'individuazione dei paesi ove promuovere gli interventi di cui ai punti 1, 2, e 3 avverrà sul principio della rotazione, sulla base della consistenza della comunità laziale presente ed in collaborazione con le associazioni di emigrati nonché con le autorità italiane presenti sul territorio, a seconda delle risorse disponibili.

RC.C:\delibere\pianotriennale2

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE